

**QUESITI**  
**A TUTTO IL 27.08.2019**

**Oggetto:** Procedura di gara (art. 61, D.Lgs. n. 50/16) per l'affidamento del servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli. CIG 7982833A2E.

**Quesito n. 9**

Si chiede di voler confermare che l'importo globale del fatturato di cui al punto 6.2.2. possa essere dimostrato mediante fatturato prodotto per servizi analoghi, conformemente a quanto normato dal legislatore e statuito dalla giurisprudenza.

**Risposta**

Per fatturato globale per servizi identici non s'intendono i servizi analoghi. Pertanto, la risposta è negativa.

**Quesito n. 10**

Per la partecipazione alla gara di appalto da parte di un Consorzio Stabile, fermo restando l'indicazione della società consorziata esecutrice di cui al punto 15. della dichiarazione All. A3\_dichiarazioniLegRappresentante, nella domanda di partecipazione è sufficiente indicare la partecipazione in forma singola?

**Risposta**

Va indicata la partecipazione in forma singola.

**Quesito n. 11**

Si chiede se per partecipare alla gara, oltre alla certificazione ISO 9001:2015, bisogna essere in possesso della Certificazione OSHAS 18001 (rif. art. 6.3.2 del disciplinare di gara).

**Risposta**

La risposta è affermativa.

**Quesito n. 12**

Il riferimento al Disciplinare di Gara all'art. 6.2.2. "Importo globale del fatturato per servizi identici". Evidenziandosi a tal fine la richiesta per "servizi identici" Simile richiesta appare lesiva dei crismi normativi di cui al codice degli appalti, oltre che dei principi comunitari di par condicio e favor participationis, visto l'alto livello di specificità richiesto, con il concetto di identità. Ed invero qualora le stesse fossero da intendersi a "pena di esclusione" ciò limiterebbe una larga fetta di Operatori Economici presenti sul mercato che, pur potendo offrire servizi altamente qualificati ed in grado di soddisfare al pari le esigenze di codesta Amministrazione, sarebbero automaticamente esclusi dalla procedura atteso che non sarebbero in grado di dimostrare l'importo richiesto con il solo fatturato per servizi identici.

Tenuto conto che "la nozione di "servizi analoghi" non deve essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto" (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944) e tenuto altresì conto che "quando la lex specialis di gara richiede, come nella

fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche" (Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 8 marzo 2019, n. 231) Si richiede: di voler confermare che l'importo globale del fatturato di cui al punto 6.2.2. possa essere dimostrato mediante fatturato prodotto per servizi analoghi, conformemente a quanto normato dal legislatore e statuito dalla giurisprudenza.

**Risposta**

Le ragioni per le quali sono stati indicati i valori del fatturato sono richiamati all'art. 15 del capitolato prestazionale.